



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Nembro (BG)

Arrivo

Prot. N. 0001336

del 22-01-2018 ore 9:28:37

Categoria 2 Classe II Fascicolo



PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Il sottoscritto, dott. Francesco Cantù, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Nembro,

Premesso che

- Con delibera consiliare n. 14 del 22.04.2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), poi modificato per adeguamenti normativi in materia con delibere consiliari n. 16 del 29.04.2015, n. 14 del 21.04.2016, n. 7 del 26.01.2017 e n. 16 del 30.03.2017;

Rilevato che

- L'amministrazione intende apportare modifiche all'art. 15, comma 5, al regolamento IUC;
- Che il DL 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D. lgs. 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- Che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, esplicano il loro effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Evidenziato

- Che le modifiche all'art. 15, comma 5, del regolamento riguardano:
 - la disciplina ai fini dell'applicazione dell'Imu dell'aliquota agevolata per gli immobili dati in comodato che non rientrano nei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016;
 - in particolare la modifica agevola il contribuente con l'eliminazione dell'obbligo di presentazione annua della dichiarazione di possesso dei requisiti ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate per le unità abitative (pertinenze escluse) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).
 - Evidenziato tuttavia che rimane in capo al dichiarante l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione in merito alla situazione dichiarata e all'ente la possibilità di effettuare le opportune verifiche;

Visto

L'articolo del regolamento IUC da modificare e precisamente:

ART. 15 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA – si modifica il comma 5 dal vigente:

5. Per poter applicare l'aliquota agevolata di cui al precedente punto, il comodatario deve adibire l'immobile come abitazione di residenza e il comodante deve compilare entro il 30/9 di ogni anno un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'anno in corso. E' altresì onere del comodante comunicare all'ufficio tributi eventuali variazioni nell'utilizzo dell'immobile oggetto di comodato.

Al nuovo testo:

5. Per poter applicare l'aliquota agevolata di cui al precedente punto, il comodatario deve aver adibito l'immobile come abitazione di residenza e il comodante deve aver compilato un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti. E' altresì onere del comodante comunicare all'ufficio tributi eventuali variazioni nell'utilizzo dell'immobile oggetto di



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

comodato. L'ufficio tributi procederà alla verifica periodica delle situazioni dichiarate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le false attestazioni.

visto

il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso

esprime

parere favorevole alla modifica del citato articolo del regolamento per l'applicazione della IUC.

Nembro, 19 Gennaio 2018

**Il Revisore dei Conti
Dott. Francesco Cantù**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*